

IL DECRETO MILLEPROROGHE

- Il testo della legge di conversione del Dl 216/2011 commentato comma per comma
- Tutte le misure prorogate: dalla scuola agli aeroporti, dall'ambiente alla sanità

Domani la seconda puntata

Online domani l'ultima parte della legge di conversione del milleproroghe commentata comma per comma

INSERTO A CURA DI: Francesca Milano e Matteo Prioschi
Hanno collaborato: Annamaria Capparelli, Paolo Del Bufalo, Giampiero Falasca, Paola Ficco, Cristian Immovilli, Marco Ludovico, Alessandro Sacrestano, Gianni Trovati, Valeria Uva

Il Sole **24 ORE**
www.ilsole24ore.com

IL DECRETO MILLEPROROGHE

SOMMARIO

3	Articolo 1	Proroga termini in materia di assunzioni
4	Articolo 2	Proroga Commissario straordinario Cri
4	Articolo 2-bis	Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre
4	Articolo 3	Proroghe in materia di verifiche sismiche
4	Articolo 4	Proroga di termini per le spese di funzionamento dell'Odi
4	Articolo 4-bis	Proroga dei termini per rimborsi elettorali
5	Articolo 5	Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra
5	Articolo 6	Proroga dei termini in materia di lavoro
7	Articolo 6-bis	Clausola di salvaguardia
7	Articolo 7	Proroghe in materia di politica estera
7	Articolo 8	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa
8	Articolo 9	Programma triennale della pesca
8	Articolo 9-bis	Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari e ittici
8	Articolo 10	Proroga di termini in materia sanitaria
9	Articolo 11	Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
11	Articolo 11-bis	Proroga in materia di impianti funiviari
11	Articolo 12	Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis
11	Articolo 13	Proroga di termini in materia ambientale
13	Articolo 13-bis	Proroga delle concessioni sul demanio marittimo lacuale e portuale
13	Articolo 14	Proroga del consiglio nazionale della pubblica istruzione e consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
14	Articolo 14-bis	Proroga degli interventi in favore del Comune di Pietralcina
14	Articolo 15	Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
15	Articolo 16	Proroga in materia di investimenti degli enti provinciali in Abruzzo

Proroga di due anni per le misure antincendio nelle strutture turistiche

Iniziamo la pubblicazione della legge di conversione del decreto milleproroghe (DL 216/2011), approvato in via definitiva ieri dalla Camera. Il testo potrebbe subire modifiche formali in sede di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»

ARTICOLO 1

Proroga termini in materia di assunzioni

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

3. All'articolo 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 set-

tembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'agenzia delle Entrate, di cui all'avviso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale», 4a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'agenzia delle Dogane, l'agenzia del Territorio e l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione della finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.

5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come vigente al 31 dicembre 2010.

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del

La guida

Articolo 1. Assunzioni. comma 1-2. Categorie e turn over.

Vengono prorogati i termini per procedere a una serie di assunzioni di categorie specifiche, dal personale degli enti di ricerca a quello correlato a procedure di mobilità. Prorogato a fine 2012 anche il termine per effettuare le assunzioni nei posti "liberati" dalle cessazioni del 2009 e 2010 in base alle regole del turn over. L'autorizzazione alle assunzioni va concessa entro il 31 luglio 2012

Comma 3. Università.

Viene prorogata di un anno l'applicazione delle regole del turn over per ricercatori e professori

Commi 4-4-bis.

Graduatorie. Prorogata a fine 2012 la validità delle graduatorie per le assunzioni negli enti che hanno vincoli di personale e delle graduatorie ad hoc per 825 funzionari dell'agenzia delle Entrate

Comma 5. Professori associati.

Prorogato di un anno il termine per il reclutamento straordinario negli atenei che non superano i tetti di spesa per il personale

IL DECRETO MILLEPROROGHE

La guida

Articolo 1 (segue). Commi 6-6-quinquies. Proroghe per le assunzioni di personale educativo e scolastico negli enti locali, e regole ad hoc per Inps e Funzione pubblica

Articolo 2. Croce rossa italiana. Prorogato l'incarico di commissario straordinario della Cri, fino alla conclusione del riassetto organizzativo ma comunque non oltre il 30 settembre 2012

Articolo 2-bis. Mutualità nello sport. Si dispone l'inizio attività dal 1° luglio 2012 con effetto dalla stagione sportiva 2012/2013 della Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, istituita con Dlgs 9/2008

Articolo 3. Verifiche sismiche. Viene prorogato di un anno, al 31 dicembre 2012, il termine per gli adempimenti in materia di verifiche sismiche inizialmente previsto a fine 2010

Articolo 4. Organismo di indirizzo. Prorogati di un anno i termini per le spese di funzionamento dell'Organismo di indirizzo composto da rappresentanti governativi, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni Lombardia e Veneto

Articolo 4-bis. Rimborsi elettorali. Ancora 30 giorni per le richieste di rimborsi elettorali in Molise

personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013.

6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'Inps è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il dipartimento della Funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo, è consentita fino al 31 dicembre 2015.

6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle finalità dell'elenco 3 di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente: «Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

ARTICOLO 2

Proroga Commissario straordinario Cri

1. L'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

ARTICOLO 2-BIS

Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre

1. Dal 1° luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

ARTICOLO 3

Proroghe in materia di verifiche sismiche

1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.

ARTICOLO 4

Proroga termini per le spese di funzionamento dell'Odi

1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano».

ARTICOLO 4-BIS

Proroga dei termini per rimborsi elettorali

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2,

terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 5

Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012».

ARTICOLO 6

Proroga dei termini in materia di lavoro

1. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera c), le parole: «per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni»; b) al comma 1-ter, le parole «biennio 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2009-2012»; c) al comma 2, le parole: «per il biennio 2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni».

2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis è fissata al 31 dicembre 2012.

2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011.

2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

La guida

Articolo 5. Acerra.

Prorogato al 31 gennaio 2012 il termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra

Articolo 6. Lavoro.

La norma proroga alcuni termini in materia di lavoro e ammortizzatori sociali (tra cui quelle che regolano la cassa in deroga e le prestazioni di lavoro accessorio). Accanto a queste disposizioni, si colloca una modifica sostanziale alla riforma pensionistica appena approvata. Tale modifica è contenuta nel comma 2 ter, che sposta al 30 giugno 2012 il termine per l'emanazione del decreto con il quale dovranno essere definite le modalità di richiesta di applicazione delle norme previdenti alla riforma pensionistica contenuta nella legge n. 214/2011. Questa norma non si limita semplicemente a modificare il termine di emanazione del decreto ministeriale, ma introduce anche delle modifiche relative alle regole di accesso al beneficio. In particolare, vengono incluse nella platea delle persone che possono chiedere, nel limite delle risorse disponibili, l'applicazione delle norme previdenziali vigenti prima della riforma Fornero, alcune categorie di lavoratori cosiddetti esodati che non erano state considerate nella prima versione

IL DECRETO MILLEPROROGHE

La guida

Articolo 6 (segue).

Secondo la disposizione, possono ottenere il beneficio dell'esenzione dalla riforma, in aggiunta ai lavoratori già individuati dalla legge 214/2011, tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La domanda di accesso al beneficio è tuttavia subordinata ad alcune specifiche condizioni: la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi (es. le comunicazioni obbligatorie), che saranno specificati dal decreto ministeriale, e il lavoratore deve risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 2013 (e quindi, calcolando che si applicherebbero le finestre, la maturazione del diritto entro il 2012)

2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al ministro dell'Economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-decies del presente articolo e all'articolo 15, comma 8-bis, del presente decreto. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro per l'anno 2012, 15 milioni di euro per l'anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le Regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.

2-septies. All'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipen-

dentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni»;

b) al comma 15, primo periodo, le parole: «in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014,».

2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

2-novies. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-decies. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».

2-undecies. All'articolo 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli

anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l'anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

ARTICOLO 6-BIS

Clausola di salvaguardia

1. Qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

ARTICOLO 7

Proroghe in materia di politica estera

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organi-

smi rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».

1-bis. All'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 26-sexies, alinea, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi».

ARTICOLO 8

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa

1. Al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decretollegislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

oa) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: «ufficiali, sottufficiali e volontari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti»;

oia) all'articolo 1477, comma 3, le parole: «immediatamente rieleleggibili una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «rieleggibili due sole volte»;

a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2012»;

b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: «dal 2012» e «Fino al 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dal 2013» e «Fino al 2012»;

c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: «sino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2015»;

c-bis) all'articolo 2257, comma 1, le parole: «30 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2012»;

c-ter) all'articolo 2257, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012».

2. All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2011-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2013-2014».

La guida

Articolo 6-bis. Clausola di salvaguardia. Viene individuata una clausola di salvaguardia per il caso in cui il numero di persone interessate all'applicazione delle norme previdenziali antecedenti alla riforma Fornero fosse superiore al numero di persone concretamente ammesse al beneficio, per insufficienza delle risorse stanziate. In tale evenienza, si prevede che le domande ulteriori, rispetto a quelle ammesse, potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato

Articolo 7. Ice. È portato da sei a sette mesi il tempo a disposizione della nuova Ice per riorganizzare gli uffici, rideterminare le modalità di svolgimento dell'attività di promozione fieristica, concentrare l'attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle Pmi

Articolo 8. Difesa. Proroga per la durata in carica degli organi di rappresentanza militare (Cocer, Coir, Cobar). La proroga prevista sposta da marzo a giugno 2012 la scadenza delle procedure elettorali e da giugno a luglio i rinnovi dei consigli

IL DECRETO MILLEPROROGHE

La guida

Articolo 9. Pesca. Il programma nazionale triennale della pesca è stato prorogato al 31 dicembre 2012. Inoltre per il 2012 è stanziato un finanziamento di 6 milioni. Si tratta del piano, previsto dal Dl 154/2004. L'obiettivo è di favorire la sostenibilità delle risorse ittiche, sviluppare le opportunità occupazionali, tutelare il consumatore, valorizzare la qualità delle produzioni ittiche, favorire la concorrenza e l'accesso ai mercati finanziari e promuovere e rafforzare la ricerca scientifica

Articolo 9-bis. Produzioni agroalimentari. Le iniziative promosse dal ministero delle Politiche agricole per tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e contrastare le frodi programmate per il periodo 2009-2011 vengono allungate al 2012. Le risorse stanziate vengono assegnate all'Agea

Articolo 10. Sanità. **Comma 1.** Si prevede la sospensione fino al 2 luglio 2013 dell'applicazione della norma che prevede un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle autorità competenti di uno Stato Ue per le materie prime per la produzione di medicinali, importate in Italia da Paesi terzi

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 9

Programma triennale della pesca

1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012 per il completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

ARTICOLO 9-BIS

Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari e ittici

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «anni

2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2009-2012».

2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo la parola: «Agea» sono inserite le seguenti: «sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o».

ARTICOLO 10

Proroga di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole «dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dal 3 luglio 2013».

2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al ministero della Salute, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al 30 giugno 2012.

3. Al fine di consentire alle Regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 30 giugno 2012.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al ministero della Salute, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

5. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogata dall'articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

5-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e conseguire l'adeguamento strutturale per l'ottimizzazione delle funzioni registrative, ispettive e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, le procedure concorsuali autorizzate all'Aifa, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non ancora avviate, possono essere bandite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (Ime), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 250, per la destinazione delle risorse.

5-quater. All'onere derivante dal comma 5-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica; b) quanto a 2 milioni di euro, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del ministero della Salute.

ARTICOLO 11

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 5, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) soppressa;

b) al comma 7-duodecies, le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2010, 2011 e 2012».

2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012». Il termine del 30 giugno 2012, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal presente comma, è prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Entro il predetto termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del codice della navigazione. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo, le parole: «da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,» sono soppresse.

La guida

Articolo 10 (segue), commi 2 e 3. Si stabilisce che dal 30 giugno 2012 non sarà più possibile per medici e dirigenti sanitari svolgere la libera professione intramoenia "allargata", quella negli studi privati e in strutture esterne all'azienda in assenza di spazi ad hoc interni

Commi 4 e 5. Confermato il cosiddetto payback fino al 31 dicembre 2012, la possibilità cioè per le aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione del 5% dei prezzi versando alle regioni l'importo equivalente al risparmio derivante dalla riduzione del prezzo

Commi 5-ter e 5-quater.

Si stabilisce la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche della Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (Ime). Per l'operazione è autorizzata la spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015

Articolo 11, comma 1.

Ancoraggio. Per le tariffe di ancoraggio nella versione definitiva è stata soppressa la proroga della sospensione dei meccanismi di adeguamento tariffario al tasso di inflazione, prevista originariamente sino al 1° gennaio 2012. Le Autorità portuali possono aumentare o diminuire anche per il 2012 fino al doppio le tasse di ancoraggio e portuale

IL DECRETO MILLEPROROGHE

La guida

Articolo 11 (segue). Commi 2-4. Aeroporti. Prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per individuare gli aeroporti di rilevanza nazionale e la scadenza entro la quale gli aeroporti in perdita possono presentare un piano per il riequilibrio finanziario

Commi 5 e 6. Anas. Fino all'adozione dello Statuto dell'Agenzia strade resta in capo a ministero e Anas la vigilanza sulle concessionarie autostradale. Differito al 31 luglio anche il subentro dell'Agenzia strade all'Anas

Comma 6-bis. Cartelli turistici. Spostato al 31 marzo 2012 il termine per emanare il regolamento sui cartelli turistici lungo le autostrade

Comma 6-quater. Capitanerie. Prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per il riassetto normativo delle Capitanerie di porto

Comma 6-quinquies. Mobilità. Prorogata per il 2012 la speciale indennità di mobilità per i lavoratori licenziati dai grandi enti non commerciali della sanità privata operanti nelle aree depresse. Spostati di un anno anche i termini per il versamento di tributi fiscali e contributi nei territori colpiti da calamità di Molise, Sicilia e Puglia

Comma 6-sexies. Pa. Salve alcune procedure di reclutamento del personale della Pa, già sfociate entro il 6 luglio 2011 in contratti di lavoro individuali

3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2012».

5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'agenzia per le Infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas Spa.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo 36, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «A decorrere dalla data di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 luglio 2012».

6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport.

6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

6-quater. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

6-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2012». È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2011», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2012». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-sexies. L'articolo 16, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure già fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali.

6-septies. All'articolo 22, comma 9-bis,

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio». L'articolo 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012, a condizione che, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rappresentanti legali degli enti territoriali interessati sottoscrivano, con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa con l'impegno a far fronte agli effetti derivanti dalla predetta proroga per l'anno 2012 in termini di indebitamento netto per l'importo del valore della concessione pari a 568 milioni di euro, nell'ambito del proprio patto di stabilità interno e fornendo adeguati elementi di verifica, nonché in termini di fabbisogno per l'importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad essi spettanti.

ARTICOLO 11-BIS

Proroga in materia di impianti funiviari

1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «proroga di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di quattro anni».

2. Alla tabella 1 allegata al decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: «due anni - articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni». Alla tabella 1 allegata al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: «articolo 145, comma 46, della legge

23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni - Settore funiviario».

3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.

ARTICOLO 12

Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis

1. All'articolo 11, comma 14, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

ARTICOLO 13

Proroga di termini in materia ambientale

1. Fino al 31 dicembre 2012, ai presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «9

La guida

Articolo 11 (segue), comma 6-septies.

Fintecna. Spostato al 31 luglio 2012 il termine per il trasferimento da Anas a Fintecna delle partecipazioni nelle concessionarie autostradali regionali

Comma 6-octies.

Autobrennero. Prorogato al 31 dicembre il termine per il bando di gara dell'Autobrennero

Articolo 11-bis. Funivie.

Spostato da due a quattro anni il termine per le revisioni generali e per le verifiche sulla vita tecnica delle funivie in esercizio che necessitano di ammodernamento

Articolo 12. Miniere del Sulcis.

Prolungato al 31 dicembre 2012 il termine per l'assegnazione da parte della Regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica

Articolo 13. Ambiente.

Commi 1-4. Fino al 31 dicembre 2012 la carica di presidenti degli enti parco non sarà onorifica e saranno compensati oltre ai rimborsi.

Le Autorità d'Ambito territoriale sono soppresse a decorrere dal 31 dicembre 2012.

Il termine di entrata in operatività del Sistri è prorogato al 30 giugno 2012. Ogni sei mesi il ministro dell'Ambiente trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistri

IL DECRETO MILLEPROROGHE

La guida

Articolo 13 (segue). Per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, l'inizio di operatività del Sistri sarà individuato con un decreto del ministro dell'Ambiente in una data non anteriore al 30 giugno 2012. Gli imprenditori agricoli che producono e trasportano a una piattaforma di conferimento, o che conferiscono a un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Sistri fino al 2 luglio 2012

Commi 5-7. In Campania, fino al 31 dicembre 2012 raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti nonché smaltimento o recupero delle raccolte differenziate continuano ad essere gestite dai Comuni secondo le attuali modalità. Entro il 30 settembre 2012 i Comuni campani emettono un elenco degli importi per la Tarsu e la Tia dovuti ai Comuni e alle Province per il 2012. I rifiuti con Pci (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 Kj/Kg potranno continuare a essere smaltiti in discarica fino al 31 dicembre 2012. Il divieto di esportazione in Paesi extra Ue di prodotti per carrozzeria ed edilizia con limiti di Cov (composti organici volatili) superiori a quelli previsti nell'allegato I, Dlgs 161/2006 è prorogato al 31 dicembre 2012

febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012». A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), la competente direzione del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente a oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistri. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente direzione del Ministero può avvalersi di DigiTPA, secondo modalità stabilite con decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-oc(ties), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al 1° giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2012».

4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2 luglio 2012».

5. All'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; b) al comma 5-bis, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011», le parole: «30

settembre 2011» e le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012», «30 settembre 2012» e «per gli anni 2010, 2011 e 2012»; c) al comma 5-ter, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012».

d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

«5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della Tarsu e della Tia, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, dalle attività di accertamento e riscossione della Tarsu e della Tia continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi».

6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

ARTICOLO 13-BIS**Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale**

1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

ARTICOLO 14**Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale**

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

2-bis. È differita al 1° gennaio 2013 l'applicazione

dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (Cobaslid), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.

2-quater. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono fare valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali a esaurimento con cadenza annuale.

La guida

Articolo 13-bis. Demanio marittimo. Porti, laghi e demanio marittimo in concessione, con rapporti comunque esistenti al 31 dicembre 2011, hanno una proroga di un anno. Rapporti scaduti e occupazioni in regime di proroga di fatto attenderanno fino al 31 dicembre 2012, mentre le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative restano prorogate al 31 dicembre 2015

Articolo 14. Formazione. Viene prorogato di un anno il consiglio nazionale della Pubblica istruzione, i cui componenti sono però a titolo gratuito (il gettone può essere al massimo di 30 euro) e hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Prorogato fino al 31 dicembre 2012 anche il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam). Al Coni e alle Federazioni sportive si applicano solo dal 1° gennaio 2013 i limiti alle spese che impongono la gratuità degli incarichi nei consigli di amministrazione e il taglio degli altri costi amministrativi. Viene istituita una fascia aggiuntiva alle graduatorie degli insegnanti riservata ai docenti di musica e ai maestri elementari

IL DECRETO MILLEPROROGHE

La guida

Articolo 14-bis. Comune di Pietrelcina. Prorogato di un anno, nel limite di spesa di 500mila euro, il termine per la predisposizione di servizi e locali di accoglienza dei pellegrini e del miglioramento delle strutture per l'accesso dei visitatori. Il termine, previsto per il 2009, era già stato prorogato al 2011

Articolo 15. Comma 1. Immigrazione. Al fine di garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione e degli uffici immigrazione delle Questure, è prorogata al 30 giugno 2012 il termine per il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato, a fronte di oneri per 10.311.907 euro

Commi 2-2 bis. Esenzioni. Prorogate al 31 dicembre le esenzioni relative al personale in posizione di comando o fuori ruolo. Prolungato al 31 dicembre 2013 il termine di validità della graduatoria per la stabilizzazione del personale

Comma 3. Cdp. Prorogato per il 2012 il fondo istituito presso la Cdp per le anticipazioni di spese in conto capitale

Comma 3-bis-3-quater. Soccorso. Prorogato per il 2012 il contributo a carico dello Stato per l'assicurazione contro rischi morte, invalidità permanente, rc dei volontari del Corpo nazionale soccorso alpino

2-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando in particolare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione del 2011.

2-sexies. Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483 euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

ARTICOLO 14-BIS

Proroga degli interventi in favore del Comune di Pietrelcina

1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti

ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 15

Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al ministero dell'Interno.

2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».

2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e 2012».

3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

3-quater. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2012 e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni e le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma.

4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.

5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è ulteriormente prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «sino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».

7. Il termine indicato nell'articolo 23, comma 9, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011 recante ulteriore proroga di termini relativa alla presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 31 marzo 2011, è

ulteriormente prorogato di due anni per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell'Interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del ministro dell'Interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risultano ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012.

ARTICOLO 16

Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo

1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La guida

Articolo 15 (segue).

Comma 3-quinquies.

Salvamento. Entro il 31 dicembre 2012 sarà emanato un decreto ministeriale che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico

Commi 4 e 5. Carta

d'identità. Proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l'apposizione delle impronte digitali sulle carte d'identità in formato elettronico

Comma 6. Province.

Saranno disponibili fino alla fine dell'anno le risorse finanziarie destinate all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza, Fermo, Barletta-Andria-Trani

Commi 7 e 8. Alberghi.

Proroga di due anni per la messa a norma delle strutture turistico-alberghiere in materia di prevenzione degli incendi

Comma 8-bis. Expo.

Proroga al 31 dicembre 2012 dell'autorizzazione al trasferimento di 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessaria per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento di Expo 2015

Articolo 16. Abruzzo.

Gli enti previdenziali proseguiranno nel 2012 in Abruzzo gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione

1- Continua

